



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E DI SOLLIEVO ALLE PERSONE DISABILI E ALLE PERSONE
AFFETTE DA DISTURBO MENTALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 23/03/2007

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento individua gli obiettivi, disciplina i criteri e le modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato in favore di persone disabili e quelle con disturbi mentali ed è caratterizzato da un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali, educative e di sollievo fra loro coordinate e integrate.

Art. 2
(Finalità)

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare alle persone disabili e con disagio psichico si configura come servizio integrativo alle risorse personali e familiari.
2. Il servizio è finalizzato a:
 - a. garantire alle persone disabili e con disturbi mentali la permanenza nel proprio ambiente di vita, favorendo condizioni di autonomia e di benessere di singoli e/o nuclei familiari, che per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione;
 - b. perseguire l'obiettivo di limitare il ricorso alla istituzionalizzazione impropria, potenziando le capacità residuali della persona e/o del nucleo familiare attraverso prestazioni sociali, di aiuto alla persona e di sollievo;
 - c. ridurre gli stati di emarginazione fisica, psichica e sociale.

Art. 3
(Destinatari)

1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone disabili e con disagio psichico residenti nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, prioritariamente alle situazioni di gravità e particolare gravità che, a causa della loro parziale o totale non autosufficienza, non sono in grado di gestire a pieno la loro autonomia di vita, soli o senza adeguato supporto familiare o comunque quei nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia.
2. Per le persone disabili, condizione essenziale di accesso al servizio è il possesso del riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92. Per le situazioni di particolare gravità occorre apposita attestazione della Commissione sanitaria provinciale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento o da malattie degenerative (demenze, Alzheimer, ecc.), nonché da patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.).
3. Per le persone affette da disturbi mentali, l'erogazione del servizio domiciliare avviene a seguito di formale proposta del Dipartimento di Salute Mentale –DSM- che, nella formulazione dei progetti individualizzati, ha ritenuto necessaria l'attivazione del servizio quale requisito indispensabile per un adeguato trattamento del caso e valutazione dell'assistente sociale responsabile del servizio.

Art. 4
(Caratteristiche del servizio)

1. Il servizio opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri senza sostituirsi ad essa.

2. Le tipologie di servizio e relative prestazioni sono individuate in:

a) assistenza domestica alla persona disabile

- aiuto diretto alla persona (es: assunzione dei pasti, aiuto ad alzarsi dal letto, supporto alla cura e all'igiene personale, vestizione, ecc.);
- cura e governo degli spazi personali della casa, e delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (es: igiene della stanza, preparazione piccoli pasti, acquisto generi alimentari);
- aiuto nel favorire la socializzazione (es: coinvolgimento dei familiari, amici e vicini, rapporti con le strutture ricreative, accompagnamento presso strutture sociali, sanitarie, religiose, ecc.);

b) assistenza educativa alla persona disabile

- interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale, cognitivo, dell'apprendimento, dell'autonomia e della mobilità (es: stimolare e favorire il mantenimento e/o lo sviluppo di relazioni con la rete familiare e amicale);
- altri interventi finalizzati a rimuovere situazioni di isolamento;

c) assistenza educativa alle persone con disturbi mentali

- interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale e dell'autonomia;
- interventi di supporto al processo di integrazione socio-lavorativa in collaborazione con il "Servizio di Sollievo – Famiglie in rete" dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21;
- altri interventi finalizzati a rimuovere situazioni di isolamento e a favorire rapporti interpersonali e sociali;
- aiuto a domicilio per favorire l'autosufficienza della persona;
- attività dirette a favorire la cura di sé;

d) servizio di sollievo alle famiglie con persone disabili o con disturbo mentale in situazione di gravità e/o particolare gravità

Il servizio di sollievo si pone come intervento tutelare, integrativo al servizio domiciliare – educativo e domestico –. E' diretto all'intero nucleo familiare cui la persona disabile o affetta da disturbo mentale appartiene e organizzato con modalità operative appropriate ai bisogni specifici e complessi cui si vuole dare risposta.

Il servizio ha l'obiettivo di favorire momenti di *respiro*, di pausa, di ripresa di energie dell'intero nucleo familiare, laddove si presenti il bisogno di promuovere nuovi spazi di socializzazione e di relazione.

Il servizio sostiene il nucleo familiare che si occupa della persona in situazione di disabilità o con disturbo mentale, particolarmente grave e in regime di convivenza, al fine di alleggerire periodicamente il *care giver* dal carico assistenziale del congiunto, offrendo un intervento di presa in carico temporaneo della persona disabile o con patologia mentale nei periodi maggiormente a rischio quali, prevalentemente, ore serali, fine settimana e giorni festivi, come meglio specificato all'art. 8 del presente Regolamento.

3. Le attività dei servizi di cui ai precedenti punti, nonché il monte ore settimanale, sono definite in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto e della famiglia, generalmente ricondotte alle seguenti variabili:

- grado di disabilità;
- contesto familiare;
- situazione socio-economica e ambientale;
- presenza e utilizzo di altri servizi territoriali e delle reti informali, iscritti in ambiti tra loro non sovrapponibili

Art. 5

(Collocazione funzionale e gestione)

1. Il servizio di assistenza domiciliare e di sollievo è istituito dal Comune e l'attività relativa è attribuita alla competenza del Settore Attività Sociali e Educative.

2. Il Comune si riserva di individuare le modalità ottimali di gestione del servizio.

Art. 6

(Funzionamento del servizio)

1. Il servizio di assistenza domiciliare educativa, domestica per disabili e assistenza educativa per persone con disturbi mentali, è erogabile dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, nel periodo autunnale/invernale e dalle ore 07.00 alle ore 21, nel periodo primaverile/estivo, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali.

2. Nel predetto arco temporale, il monte ore di assistenza assegnato viene ripartito nell'arco della settimana previo accordo con la famiglia beneficiaria.

3. Il sollievo alle famiglie con persone disabili in situazione di gravità e/o particolare gravità nonché con persone affette da disturbo mentale in situazione di gravità, di cui all'art. 4 co.2 lett d), viene erogato nelle ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Art. 7
(Assistenza Domiciliare e Educativa - Prestazioni erogabili gratuitamente)

1. Il monte ore massimo di *assistenza domiciliare (SAD)* erogabile gratuitamente è quantificato in base alla tipologia di servizio prestato, al grado di disabilità della persona cui il servizio è destinato e alle risorse finanziarie disponibili, così come di seguito meglio specificato:

1 - PERSONE DISABILI CON ATTESTAZIONE 104/92	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Numero ore
▪ persone disabili da 3 anni fino al termine del percorso scolastico, esclusa la frequenza universitaria	8
	14 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
▪ persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 35 anni, e persone che frequentano la scuola con situazione socio-ambientale e economica compromessa	14
ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA	Numero ore
▪ persone disabili che frequentano la scuola, esclusa la frequenza universitaria	8
	14 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
▪ persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 65 anni, e persone che frequentano la scuola con situazione socio-ambientale e economica compromessa	14
2 - PERSONE DISABILI CON RICONOSCIMENTO DI PARTICOLARE GRAVITA' AI SENSI DELLA L.162/98	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Numero ore
▪ persone disabili da 3 anni fino al termine del percorso scolastico	9
	15 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
▪ persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 35 anni	15
▪ persone disabili in situazione socio- ambientale e economica compromessa	18
ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA	Numero ore
▪ persone disabili che frequentano la scuola, esclusa la frequenza universitaria	9
▪ persone disabili che vivono permanentemente in casa, fino a 65 anni	15 (per il periodo delle vacanze scolastiche)
▪ persone disabili in situazione socio- ambientale e economica compromessa, comprese quelle che frequentano la scuola	18
3 - PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI	
TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MONTE ORE SETTIMANALE MASSIMO EROGABILE
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Numero ore
▪ persone segnalate dal DSM in situazione di gravità	6

2. In caso di urgenza, in via straordinaria e comunque per periodi limitati, in situazioni di crisi ed acuzie degli assistiti (dietro adeguata documentazione), l'Ufficio comunale competente può derogare ai limiti di cui sopra nell'erogazione delle ore di assistenza.

3. La situazione emergenziale verificatasi viene comunicata tempestivamente al Coordinatore dell'UVD Integrata Disabili al fine dell'aggiornamento della cartella personale.

4. Nel caso di frequenza di Centri Diurni Socio-educativi il servizio domiciliare può essere erogato nei casi in cui il/i familiare/i (per età avanzata e/o per patologie) non è in grado di provvedere ad un adeguata assistenza del proprio congiunto disabile in situazione di gravità. In tal caso il servizio domiciliare può essere erogato fino a un massimo di 6 ore settimanali.

5. La Giunta Comunale annualmente, in relazione alle mutate condizioni degli utenti e dei loro bisogni, al fine di rendere più appropriata l'erogazione del servizio o armonizzare il fabbisogno con le risorse disponibili, può modificare il monte ore massimo erogabile gratuitamente.

Art. 8

(Servizio di Sollievo – Prestazioni erogabili con compartecipazione economica delle famiglie)

1. Sono prestazioni, erogabili con compartecipazione economica delle famiglie, quelle rientranti negli obiettivi di cui al Servizio di Sollievo alle famiglie con persone disabili in situazione di gravità e/o particolare gravità nonché alle famiglie con persone affette da disturbo mentale la cui situazione di gravità sia documentata da riconoscimenti ufficiali, attestazioni del DSM e valutazioni socio-ambientali del Servizio Sociale comunale (art.4 co.2 lett. d).

2. Le prestazioni di cui al Servizio di Sollievo sono da intendersi come intervento integrativo erogato all'intero nucleo familiare cui la persona disabile o con disturbo mentale appartiene, organizzato con modalità operative appropriate ai bisogni specifici e complessi cui si vuole dare risposta.

3. Il servizio viene erogato nelle ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi.

4. Il monte ore massimo erogabile viene individuato dall'UVD Integrata Disabili e dal DSM della zona territoriale locale, di concerto con la famiglia richiedente e compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. Le ore di assistenza del servizio sollievo possono essere erogate, nei limiti del 50% di quelle assegnate gratuitamente.

5. La compartecipazione al costo del servizio è determinata in base al reddito annuo dell'intero nucleo familiare calcolato su base ISEE.

6. Le fasce di reddito ISEE, nonché le percentuali di partecipazione o di gratuità in caso di situazioni accertate di disagio socio-economico, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

7. Nel caso in cui il componente disabile della famiglia versi in situazione di particolare gravità e benefici del contributo regionale di cui all'Assistenza Domiciliare Indiretta - L.r. 18/96-, la compartecipazione al costo del servizio avviene con una quota percentuale maggiorata, stabilita anch'essa annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 9

(Accesso al servizio)

1. L'accesso al servizio avviene, di norma, su richiesta dell'interessato o della propria famiglia; la segnalazione per l'accesso al servizio può provenire altresì dai medici di medicina generale o altri servizi pubblici territoriali.

2. L'interessato presenta domanda al Servizio Sociale Comunale utilizzando apposito modulo corredato, a seconda della tipologia di servizio richiesto, dalla seguente documentazione:
 - attestazione di handicap ai sensi della Legge 104/92
 - attestazione di riconoscimento di particolare gravità ai sensi della Legge 162/98
 - Attestazione del DSM e/o altra documentazione utile alla valutazione della situazione di gravità delle persone affette da disturbo mentale

3. Per l'accesso al Servizio di Sollievo, oltre alla documentazione sopra elencata, è richiesta altresì:
 - situazione reddituale della persona disabile
 - situazione reddituale familiare cui è diretto il servizio di sollievo.

4. Delle domande di assistenza pervenute, il competente Servizio comunale predispone apposito elenco corredato da indagini socio-ambientali.

5. L'ammissione al servizio delle persone disabili è subordinata alla valutazione dell'Unità Valutativa Distrettuale Integrata – UVD Integrata Disabili – che predispone, sulla base di dati socio-sanitari, una proposta di intervento contenente obiettivi, modalità e tempi di verifica e monte ore assegnato, con priorità alle situazioni di gravità, particolare gravità e a carattere di urgenza.

6. Ai fini dell'attribuzione del monte ore di assistenza alle persone affette da disturbo mentale, per le quali non è prevista la valutazione dell'UVD Integrata Disabili, vengono presi in considerazione, oltre alla proposta del Dipartimento di Salute Mentale della locale ASUR inerente la gravità della patologia della persona, anche le condizioni socio-economico e ambientali dell'intero contesto familiare.

7. L'ammissione è disposta dal Servizio comunale competente, con comunicazione scritta all'interessato/famiglia.

8. Il rinnovo della prestazione è subordinato alla verifica dell'UVD Integrata Disabili e del DSM della zona territoriale locale.

Art. 10
(Lista di attesa)

1. Il tempo di attesa viene declinato in ordine a priorità socio-sanitarie, riconoscendo che alcune situazioni di bisogno meritano speciale attenzione perché la tempestività dell'assistenza ne condiziona l'efficacia reale, in termini di esito clinico e sociale.

2. Al fine di garantire la tempestività dell'assistenza di situazioni particolarmente complesse, il tempo di attesa non può superare i 21 giorni.

3. Qualora le richieste eccedano le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio dell'esercizio in corso, si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - **disabile totalmente non autosufficiente** (in situazione di gravità e/o particolare gravità) e totalmente dipendente da un adulto per l'espletamento delle funzioni primarie (movimento, igiene personale, alimentazione, ecc.) e forte compromissione della capacità di comunicazione e relazione;

- **disabile totalmente non autosufficiente** (in situazione di gravità) e totalmente o parzialmente dipendente da un adulto in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, sensoriale, con bisogni comunque rilevanti;
- **disabile non autosufficiente parziale** (con attestazione di handicap) in relazione ad handicap psichico, psico-fisico, fisico o sensoriale con bisogni di supporto e mediazione per la comunicazione e la vita di relazione.

4. Per sopperire all'aumentato fabbisogno il Consiglio Comunale adotta gli occorrenti provvedimenti per l'adeguamento delle risorse finanziarie.

5. Il giudizio di ammissibilità comporta l'inclusione della domanda nell'elenco degli aventi diritto al servizio, redatto in ordine prioritario rispetto alla gravità dell'handicap e, a parità di gravità, rispetto ad eventuali altre condizioni di svantaggio che limitano il nucleo di appartenenza.

Art. 11 **(Verifica del servizio)**

1. E' compito dell'UVD Integrata Disabili monitorare e analizzare i percorsi attivati e apportare le modifiche ritenute opportune per garantire il buon andamento degli interventi, dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni erogate.

2. I parametri di valutazione fondamentali, oltre a quelli tecnico-deontologici, sono:

- la qualità dell'assistenza fornita alle persone disabili da parte degli operatori preposti
- la tempestività delle prestazioni
- capacità di integrazione sociale dei disabili nell'ambiente circostante tenuto conto delle esigenze di ognuno di essi
- l'appropriatezza degli interventi rispetto ai bisogni
- la rispondenza alle aspettative globali delle famiglie in rapporto al servizio proposto
- il soddisfacimento dei bisogni ricreativi, culturali e di assistenza espressi dalle famiglie.

Art. 12 **(Variazione o cessazione del servizio)**

1. Il Comune, la Zona Territoriale dell'ASUR, la famiglia e l'operatore assegnato al servizio domiciliare sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

2. I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dagli operatori dell'UVD Integrata Disabili possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore che vengono comunicate per iscritto dal Comune alla famiglia.

3. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune.

4. La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta dall'UVD Integrata Disabili e comunicata dal Comune alla famiglia per:

- non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- raggiungimento degli obiettivi,
- ingiustificata assenza del soggetto dal proprio domicilio superiore a 7 giorni consecutivi.

Art. 13
(Documentazione relativa al servizio)

1. La documentazione è conservata presso gli Uffici comunali e consiste in:
 - archivio per corrispondenza ed atti relativi alla gestione ed organizzazione del servizio;
 - elenco del personale addetto al servizio domiciliare, suddiviso in fisso e sostituto;
 - elenco dei soggetti fruitori del servizio.

Art. 14
(Volontariato)

1. Al fine di rafforzare il servizio con particolare riferimento all'integrazione sociale possono essere utilizzati, previa convenzione, volontari appartenenti a organizzazioni di volontariato valutati idonei alla relazione con i soggetti e opportunamente preparati.